

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 126 DEL 01.06.2006

OGGETTO: ANNULLAMENTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 20.04.2006 avente per oggetto : “Ricorso avanti la Corte di Appello di Venezia nei confronti del Ministero della Giustizia per risarcimento danni per ritardata giustizia ai sensi della legge Pinto (L. 24.03.2001 n. 89) – Vertenza Comune di Zevio // Citarella – Braggio – Monaco”.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 in data 20 aprile 2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è deciso di intraprendere azione legale avanti la Corte d'Appello di Venezia nei confronti del Ministero della Giustizia ai sensi e per gli effetti della Legge 24.03.2001 n. 89 (Legge Pinto) al fine di ottenere il risarcimento del danno per “ritardata giustizia” con riferimento alla causa civile Comune di Zevio // Citarella – Braggio – Monaco, incaricando l'Avv. Chiamenti Alessandro che ha patrocinato il Comune nel giudizio di cui si lamentano gli ingiustificati ritardi;

PRESO ATTO, che non nota prot. n. 11282 del 26 maggio 2006 l'Avv. Chiamenti Alessandro, procuratore del Comune di Zevio nella causa, evidenziava che a causa di una frettolosa lettura della normativa in questione era stato erroneamente indicata la Corte d'Appello di Venezia quale autorità avanti la quale presentare il ricorso mentre a seguito di opportune verifiche eseguite è stato appurato che il ricorso va presentato (ex art. 11, 2° comma c.p.p.) avanti alla Corte d'Appello di Trieste;

PRESO ATTO che a seguito di alcune verifiche svolte in merito alla competenza dell'organo rispetto alla costituzione in giudizio è emerso che:

- ai sensi del comma 2 dell'art. 26 dello Statuto comunale spetta alla Giunta Comunale la decisione di stare in giudizio;
- la giurisprudenza si è ormai consolidata nel ritenere che “solo al Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune per stare in giudizio, compete conferire al difensore la procura nelle liti attive e passive”;
- la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili, 16 giugno 2005, n. 12868 prendendo le mosse dalla configurazione del potere, sia di costituirsi in giudizio, sia di rappresentare l'ente in giudizio, come potere gestionale piuttosto che riconducibile alle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo, giunge a concludere che la competenza di assegnare all'esterno l'incarico di difesa in giudizio sia una funzione strettamente gestionale;
- conseguentemente le Sezioni Unite fanno discendere la significativa conseguenza che “L'autorizzazione alla lite, quale atto essenzialmente gestionale e tecnico, non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni”, salvo che non sia espressamente prevista da apposita norma statutaria;
- il Consiglio di Stato con sentenza n. 155/2005 della Quinta Sezione ha affermato, richiamando in proposito il “fermo orientamento della Corte di Cassazione”, che “il riconosciuto potere dei dirigenti di promuovere e resistere alle liti giudiziali riguarda la loro legittimazione processuale e non già la rappresentanza dell'Ente”;
- la competenza dei Funzionari Dirigenti riguarda l'affidamento dell'incarico al legale cui verrà conferita la procura alla lite da parte del Sindaco e la conseguente assunzione dell'impegno di spesa, sulla base dell'autorizzazione alla lite espressa con provvedimento della Giunta;

DATO ATTO che nella deliberazione citata, come già detto, si è affidato l'incarico al legale e che il Dirigente Responsabile del servizio ha limitato il proprio provvedimento all'assunzione dell'impegno di spesa;

CONSIDERATO che al fine di non inficiare il ricorso con la possibile eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio sul rilievo dell'errata competenza in merito all'incarico di difensore, si ritiene opportuno procedere con l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 91 in data 20 aprile 2006 e alla conseguente riformulazione del provvedimento con successiva deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi sotto il profilo tecnico e contabile di Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) DI ANNULLARE, in sede di autotutela e per le motivazioni espresse nella premessa, la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 in data 20.04.2006 avente per oggetto: "Ricorso avanti la Corte di Appello di Venezia nei confronti del Ministero della Giustizia per risarcimento danni per ritardata giustizia ai sensi della legge Pinto (L. 24.03.2001, n. 89) - Vertenza Comune di Zevio // Citarella – Braggio – Monaco".
- 2) DI COMUNICARE il presente provvedimento all'Avvocato Chiamenti Alessandro con studio in Verona, Via Grazioli n. 5, per opportuna conoscenza.
- 3) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267, nonché al Prefetto ai sensi dell'art. 135 del medesimo Decreto Legislativo.
- 4) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione separata unanime resa in forma palese data l'urgenza di formalizzare l'incarico per consentire al legale di agire nei termini di legge.